



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni
Area Lavori Assemblea
Il Dirigente

**CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE**

04068 10.04.13 15:34

Presidente della I^a
Commissione consiliare permanente

Presidente
Consiglio delle Autonomie Locali

SEDE

Oggetto: Proposta di legge regionale n. 1 dell'8 aprile 2013 concernente:

***Modifiche agli articoli 19, 42 e 45, della legge statutaria 11 novembre 2004 n.1
(Nuovo Statuto della Regione Lazio)***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla I^a Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

Dott. Giovanni Biagioni

rc/at

Consiglio Regionale del Lazio



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 1 dell'8 aprile 2013

di iniziativa dei Consiglieri:

Francesco Storace, Olimpia Tarzia e Fabrizio Santori

Oggetto:

Modifiche agli articoli 19, 42 e 45, della legge statutaria 11 novembre 2004 n.1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata all' 2 Commission 2
I^a - CAL
7-8 APR. 2013
Roma

D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Aula, Commissioni
(Dot. Onoratio Orsello)

PROPOSTA DI LEGGE

D'iniziativa dei Consiglieri:


FRANCESCO STORACE


OLIMPIA TARZIA


FABRIZIO SANTORI


**“MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 42 E 45, DELLA LEGGE STATUTARIA 11
NOVEMBRE 2004 N. 1 (NUOVO STATUTO DELLA REGIONE LAZIO)”**

RELAZIONE

La presente proposta di legge di modifica statutaria intende adeguare lo Statuto a quanto previsto all'articolo 14, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche in considerazione della pronuncia della Corte Costituzionale n. 198 del 2012.

Come è noto il legislatore nazionale, al fine di introdurre misure di contenimento della spesa pubblica, ha ridotto il numero dei consiglieri regionali e posto cogenti indicazioni in merito al numero degli assessori. La richiamata sentenza della Corte Costituzionale ha ritenuto legittimo l'operato del legislatore nazionale sancendo la legittimità delle indicazioni normative contenute. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale suesposto, le Regioni debbono adeguare i propri statuti. L'improvvisa interruzione della legislatura non ha permesso alla Regione Lazio di adeguare il proprio Statuto e il Presidente della Giunta regionale uscente ha convocato i comizi elettorali per un numero di consiglieri pari a cinquanta, adeguandosi alla normativa nazionale, ma creando un *vulnus* con lo Statuto e la relativa legge regionale. Alcune forze politiche hanno ritenuto di adire al giudice amministrativo al fine di annullare il decreto del Presidente e riconvocare nuovamente i comizi elettorali. Al di là delle questioni tecnico-giuridiche a fondamento della domanda, riteniamo opportuno avviare immediatamente il procedimento legislativo di modifica delle norme statutarie con l'obiettivo da un lato di sanare la ferita creatasi, ma soprattutto di evitare una nuova convocazione elettorale con un enorme dispendio di risorse finanziarie.

La presente proposta di legge contiene ulteriori modifiche statutarie, prevedendo in seno al Consiglio regionale una rappresentanza di genere pari al 30% del numero dei consiglieri regionali; inoltre in attuazione dell'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, lettera b) si introduce nello Statuto il numero massimo dei membri della giunta, pari a 1/5 del numero dei consiglieri, ovvero dieci membri, stabilendo che gli esterni non possano superare il numero di cinque. Anche per la Giunta regionale si prevede una rappresentanza di genere pari alla metà dei membri, ovvero cinque.



Articolo 1
(Modifiche all'articolo 19, comma 1, dello Statuto)

1. Il comma 1, dell'articolo 19, della legge statutaria 11 novembre 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto. Ne fanno parte cinquanta consiglieri e il Presidente della Regione".


Storup
Sherryia Torgio
Johnsen

Articolo 2

(Modifiche all'articolo 19, comma 2, dello Statuto)

1. Il comma 2, dell'articolo 19, della legge statutaria 11 novembre 2004, è sostituito dal seguente:


“2. Il sistema elettorale è stabilito dalla legge regionale, approvata con la maggioranza dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, in modo da garantire, comunque, la rappresentanza consiliare a ciascuna provincia del Lazio. La legge elettorale promuove la parità di accesso tra uomini e donne alla carica di consigliere regionale, e garantisce una rappresentanza di genere pari al trenta per cento dei componenti il Consiglio regionale”.



Olimpia Torpiz
Fabrizio...

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 42, comma 1, dello Statuto)

1. Il comma 1, dell'articolo 42, della legge statutaria 11 novembre 2004, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente della Regione, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina dieci componenti della Giunta regionale, tra i quali un Vicepresidente, scegliendoli anche al di fuori del Consiglio regionale nel numero massimo di cinque. Essi devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale. Dell'avvenuta nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina stessa, unitamente al programma politico e amministrativo dell'esecutivo."




Giuseppe Ferraro
Presidente della Regione

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 45, comma 1, dello Statuto)

1. Il comma 1, dell'articolo 45, della legge statutaria 11 novembre 2004, è sostituito dal seguente:

“1. Della Giunta regionale fa parte, oltre al Presidente della Regione, un numero di componenti non superiore a dieci, di cui uno è nominato Vicepresidente. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata la rappresentanza dei due sessi pari alla metà dei componenti. “

A handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly "Antonio" or similar, written in a fluid, connected style.

Articolo 5
(Urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Albrici
Cemprochi
L. Fabiani